

a) Obbligazione contrattuale – Domanda – Onere probatorio – Attore – Inadempimento – Allegazione – Sufficienza – Inesatto adempimento – Allegazione – Sufficienza – Convenuto – Prova esatto adempimento – Spettanza

b) Sentenza – Motivazione – CTU – Ricostruzione dei fatti – Condivisione da parte del Giudice – Recepimento integrale – Possibilità

c) Sentenza – Motivazione – CTU – Rilievi del convenuto attraverso il proprio CTP – Trattazione in sede di consulenza tecnica d'ufficio – Omissione della descrizione da parte del Giudice in sede di motivazione – Recepimento integrale della CTU – Liceità

d) Appalto – Fornitura dei materiali da parte del committente – Onere di controllo della qualità dei materiali – Appaltatore – Spettanza – Diligenza dell'appaltatore – Denuncia dei difetti dei materiali – Art.1663 c.c. – Inadempimento – Responsabilità – Sussistenza

e) Sentenza – Motivazione – Domanda principale – Accoglimento – Domanda riconvenzionale – Accoglimento – Differenza fra i crediti – Esplicitazione – Superfluità – Determinabilità – Sufficienza



a) In tema di riparto dell'onere probatorio, "... il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ... ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (così Cassazione Sezioni Unite civili sentenza 30.10.01 n. 13533).

b) In ipotesi di puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi rigorosa e motivata dei dati di causa, qualora essa venga condivisa dal giudice, essa può aversi in linea generale per richiamata in sentenza (cfr. Cass. Civ. n.15028/2001; Cass. Civ. n. 3519/2001 ; Cass. Civ. n. 4138/1999).

c) Qualora il consulente tecnico d'ufficio li abbia già presi in considerazione nella propria relazione, e questa sia stata integralmente richiamata, non occorre dar conto in sede di sentenza dei rilievi svolti dal patrocinio del convenuto sulla base delle osservazioni svolte dal proprio c.t.p., dovendosi condividere il principio per cui "è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5," (Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355) (così Cass. civ. n.15993/2011).

d) In materia di vizi derivanti dall'errata posa di piastrelle da parte di un appaltatore, non spiega alcuna efficacia esimente la circostanza per cui il posatore aveva sconsigliato la posa delle piastrelle e che tuttavia tale posa fu richiesta dal committente. Ciò in quanto pur a fronte della circostanza che "se i materiali sono forniti dal committente, l'appaltatore, oltre che un interesse, ha un onere ad eseguire il controllo sulla loro qualità e specifica idoneità, perchè tale verifica gli permette di evitare di incorrere nella responsabilità derivante da vizi e difformità dell'opera dovuta a difetti del materiale. Per liberarsi dalla responsabilità verso il committente, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1663 cod. civ., a metterlo sull'avviso: prima dell'impiego dei materiali, se i difetti, le difformità o l'inidoneità degli stessi erano riconoscibili da un tecnico dell'arte già all'atto della consegna; in corso di esecuzione, se quei vizi o quella inidoneità, occulti (cioè non riconoscibili neppure con l'impiego della diligenza professionale) al momento della consegna, siano stati scoperti durante l'impiego dei materiali medesimi (cfr. Cass., Sez. 2[^], 10 dicembre 1994, n. 10580; Cass., Sez. 2[^], 14 gennaio 2010, n. 470)" (così in motivazione Cass. civ. n.12044/2010).

e) In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale e compensazione giudiziale dei due crediti, non è indispensabile determinare in cifre l'entità della differenza, dal momento che la sentenza di condanna costituisce per sé titolo esecutivo anche quando, pur in difetto di precisa indicazione numerica della somma oggetto dell'obbligazione, la stessa possa essere quantificata mediante un mero calcolo matematico, risultando sufficiente che i dati di calcolo necessari siano contenuti nella sentenza stessa (cfr. Cass. n.6611/1997, Cass. n.9693/2009).